

LINEE GUIDA PER I PASSAGGI TRA CORSI DI STUDIO PER I CORSI ORDINARI

La richiesta di passaggio da un Corso ordinario ad un altro, nell'ambito di una stessa Classe è consentita, non più di una volta nel corso dell'intera carriera ordinaria (sia di primo che secondo livello) nei seguenti casi:

1. subito dopo la prima immatricolazione presso la Scuola, a condizione che:
 - a) le prove di ammissione al corso di origine siano le medesime previste per il corso di destinazione;
 - b) in caso di diversa ponderazione delle prove per l'ammissione al corso di origine e al corso di destinazione, il/la richiedente risulti ammesso ai corsi della Scuola anche applicando la ponderazione prevista per il corso di destinazione
 - c) la commissione di concorso esprima parere favorevole alla richiesta di passaggio
2. nel passaggio dal primo al secondo anno
3. nel passaggio dal terzo al quarto anno (dal Corso ordinario di primo livello al Corso ordinario di secondo livello)

La richiesta non è consentita nel passaggio dal secondo al terzo anno e dal quarto al quinto anno (dal 1° al 2° anno del Corso Ordinario di Secondo Livello), stante l'esigenza di garantire la coerenza e la completezza dei percorsi formativi. In tali fasi avanzate del percorso, infatti, lo/la studente/essa ha già maturato gran parte del percorso del corso di studi di appartenenza, senza più margini temporali e curricolari sufficienti per un riallineamento con il corso di destinazione. Nel passaggio dal quarto al quinto anno si aggiunge inoltre il rischio di conseguire un titolo non coerente con il percorso formativo del corso di destinazione.

Il passaggio deve essere richiesto con istanza presentata alla Segreteria allieve/i non oltre il mese di luglio (per le richieste relative ai punti 2 e 3 di cui sopra) ed entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno accademico per le richieste relative al punto 1 di cui sopra. Può essere autorizzato a seguito **di un colloquio davanti a una commissione** e della successiva approvazione del Consiglio di Classe. Nell'istanza, l'allievo/a è tenuto/a ad indicare uno dei Corsi di studi di UniPI abbinabili al Corso ordinario di destinazione, così come previsto dall'ultimo bando di ammissione ai Corsi ordinari della Scuola, e gli eventuali debiti formativi che saranno eventualmente assegnati da UNIPI. Non è consentito frequentare un Corso di studi presso UniPI che non sia abbinabile al Corso Ordinario di destinazione.

La commissione, nominata dal/dalla Preside, comprende il/la referente per i piani di studio del Corso di appartenenza e del Corso di destinazione del/la richiedente e almeno un/a altro/a docente della Classe afferente al Corso di destinazione, e ha il compito di formulare una proposta al Consiglio di Classe.

A tal fine la Commissione, anche attraverso il colloquio:

1. Determina, analizzando il piano di studi SNS, quali sono gli insegnamenti già sostenuti dall'allievo/a da considerarsi afferenti al Corso ordinario di destinazione e quali devono considerarsi esterni al Corso ordinario di destinazione;
2. Analizza il libretto UNIPI e rileva gli eventuali debiti formativi assegnati dall'Ateneo, che dovranno tassativamente essere colmati all'interno dell'anno accademico di nuova iscrizione, e comunque in tempo utile per l'immatricolazione al

3. corso di studi di destinazione (31 dicembre dell'anno accademico di riferimento). Gli eventuali debiti formativi assegnati da UniPI non saranno conteggiabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi didattici esterni e interni dell'allieva/o.

CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PRESSO LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE

In caso di passaggio di corso dal primo al secondo anno il titolo erogato dalla SNS è il Diploma di Licenza del corso di destinazione.

In caso di passaggio di corso dal terzo al quarto anno i titoli erogati possono essere:

- a) il Diploma di Licenza, se da parte dello studente/della studentessa che transita a un corso di studi diverso da quello in cui ha svolto il corso di primo livello, vengono assolti gli stessi obblighi didattici di una/uno studente/studentessa che abbia frequentato i 5 anni all'interno dello stesso corso di studi (Primo Livello + Secondo Livello). Il piano di studi dello studente che si trovasse in questa posizione deve essere identico a quello di uno studente che ha svolto i due livelli del corso di studi nella stessa disciplina, soprattutto per la previsione degli insegnamenti dentro/fuori area disciplinare del corso di destinazione. Ai sensi del DM 439/2013 infatti, nel corso dei cinque anni almeno tre insegnamenti, per una durata complessiva non inferiore a 100 ore, devono essere afferenti a un'area disciplinare diversa da quella prescelta dall'allieva/o (uno da sostenere nel primo triennio, uno nell'ultimo biennio e uno a scelta dell'allieva/o); almeno sette insegnamenti, per una durata complessiva non inferiore a 250 ore, interni alla stessa. Per quanto concerne la Classe di Lettere, all'interno della propria area disciplinare, l'allievo/a entrato/a al primo anno è tenuto/a seguire almeno tre corsi con denominazione diversa nell'arco del quinquennio
- b) Il Diploma di secondo livello, se da parte della/a studente che transita a un corso di studi diverso da quello in cui ha svolto il corso di primo livello, vengono assolti gli obblighi didattici di un/una allievo/a entrato/a al quarto anno (Corso di Secondo livello), anche in questo caso con attenzione alla previsione degli insegnamenti dentro/fuori area disciplinare del corso di destinazione. Ai sensi del DM 439/2013 infatti: per gli/le allievi/e entrati/e al quarto anno, almeno un insegnamento, per una durata complessiva non inferiore a 40 ore, deve essere afferente a un'area disciplinare diversa da quella prescelta dall'allievo, almeno tre, per una durata complessiva non inferiore a 100 ore, interni alla stessa.

L'allievo/a riceverà comunque il diploma di primo livello corrispondente al Corso Ordinario al quale era originariamente iscritto/a.